



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI - UFFICIO 5°

ORDINANZA EX ART. 409, COMMA 5, C.P.P.

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Roma, ufficio 5°, dott. Massimo Battistini,

letti gli atti del procedimento penale recante i numeri suindicati nei confronti di:

▪ **DI ANGELO Roberto** nato il . Omissis

per il reato di cui all'art. 595 c. 3 c.p.,

a scioglimento della riserva espressa nell'udienza in camera di consiglio tenuta a seguito di opposizione della persona offesa Vincenzo del Vicario alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero osserva quanto segue.

In data 28 maggio 2013 Vincenzo del Vicario presentava denuncia-querela in merito a dichiarazioni trasmesse dall'indagato ai quotidiani "Il Messaggero" e "Corriere di Rieti" e al sito "Vigilanzaprivataonline.com" lamentando il contenuto diffamatorio di tali affermazioni. Le dichiarazioni del Di Angelo sono state pubblicate, in particolare, su Il Messaggero" edizione di Rieti il 20 maggio 2013 in un articolo intitolato "*Vigilanza privata, il Clstv replica alle accuse del Savip*".

In data 20 gennaio 2015 il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione parziale "*limitatamente alla diffamazione commessa a mezzo del quotidiano "Il Messaggero" in Roma il 20/5/2013 e la restituzione degli atti per la prosecuzione.*"

Questo giudice in data 27 dicembre 2015, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, pronunciava ordinanza ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p. con la quale indicava al pubblico ministero la necessità di svolgere ulteriori indagini consistenti nell'accertamento del luogo di pubblicazione dell'edizione di Rieti de "Il Messaggero". Il pubblico ministero accertava che detta edizione viene pubblicata nello stabilimento di proprietà de "Il Messaggero" sito Roma, Via Torre Maura n. 140 sicché sussiste la competenza di questo giudice.

L'articolo ha evidente natura diffamatoria nella parte in cui si definisce Angelo del Vicario come "*licenziato per infedeltà*". Tale indicazione è offensiva della reputazione personale e professionale del querelante posto che lo stesso è stato indicato alla pubblica opinione come dipendente "infedele" e per ciò licenziato. La portata diffamatoria deriva dalla circostanza che il Di Angelo ha omesso di specificare che si è trattato di un licenziamento disciplinare contestato dal dipendente (vedasi documentazione allegata alla querela), non definitivo e impugnato dinanzi al giudice. Per quanto attiene alla rimanente parte dell'articolo qualunque lettore medio può comprendere che si tratta di espressioni critiche di una delle parti nell'ambito di un

contrasto attinente l'organizzazione del lavoro sicché difetta la portata diffamatoria o comunque l'elemento soggettivo.

P.Q.M.

non accoglie la richiesta di archiviazione del procedimento e dispone che il pubblico ministero, entro dieci giorni, formuli nei confronti di DI ANGELO Roberto l'imputazione per il reato di diffamazione aggravata nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Cancelleria per richiedere la notificazione della presente agli aventi diritto e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Roma, 27 dicembre 2016.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(Massimo Battistini)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 27.12.16

IL CANCELLIERE

(dott. Alessandro Veneri)

